



# COMUNE DI GRAUNO

## PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201.**

L'anno duemilatrecenti addì ventuno del mese di marzo ad ore 20,00, nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori

**CEOLAN ALFREDO - Sindaco**  
**CRISTOFORI FRANCESCO**  
**CRISTOFORI LORENZO**  
**ERCULIANI DAVIDE**  
**FELICETTI MARCO**  
**NONES ROBERTA**  
**PEDOT MASSIMILIANO**  
**PEDOT PAOLO**  
**PEDOT STEFANO**  
**PELATI DANIELE**  
**CRISTOFORI ROSA**  
**CRISTOFORI ANDREA**  
**CRISTOFORI MARCO**  
**DAL CIN GIANFRANCO**  
**PEDOT EGIDIO**

ASSENTI	
GIUSTIF.	INGIUST.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale  
 sig.ra **PIFFER dott.ssa ALBERTA**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **CEOLAN ALFREDO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto all'ordine del giorno.

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  
 22 MARZO 2013  
 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 22 marzo 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Piffer dott.ssa Alberta**

**OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi comunali indivisibili ai sensi dell'art. 14 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Richiamato l'art. 14 *“Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi”* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ed in particolare i seguenti commi, che testualmente recitano:

- comma 13: *“Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 Euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del Consiglio Comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 Euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato”*.
- comma 32: *“I Comuni, di cui al comma 29 (che applicano la tariffa corrispettiva) applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni determinata ai sensi del comma 13”*.
- comma 35: *“ .... Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine...omissis”*.

Vista la circolare n. 3 del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. di data 21 febbraio 2013 e preso atto che il gettito derivante da tale tributo, iscritto nel bilancio comunale, verrà interamente decurtato dai trasferimenti erogati dalla Provincia Autonoma di Trento tramite il fondo perequativo, per cui, in concreto, dall'applicazione di tale tributo non deriva alcun beneficio finanziario al Comune;

Ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare la misura del tributo rispetto allo standard di 0,30 Euro per metro quadrato previsto per legge al fine di non aggravare ulteriormente il prelievo a carico dei contribuenti nell'attuale congiuntura economica negativa;

Ritenuto di introdurre delle norme regolamentari che disciplinano il tributo in modo da trovare uniformità con quanto stabilito nel regolamento per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Esaminato l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi comunali indivisibili, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D. Lgs 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...”*;

Atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, lettera i), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D. Lgs. n. 446 del 1997;

Vista la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 "*Norme in materia di finanza locale*" ed in particolare l'art. 9bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 199, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 14 aprile 2011;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e del Funzionario responsabile in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 15, nessuno contrario od astenuto, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori signori Cristofori Lorenzo e Pedot Egidio

## **DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui servizi comunali indivisibili, composto da n. 7 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare in Euro 0,30 per mq. il tributo a copertura dei costi per i servizi indivisibili del Comune, come previsto dall'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201/2011;
3. di dare atto che il regolamento in questione entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2013;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti conseguenti;
6. di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (\*)
  - c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

---

---

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
**F.to Ceolan Alfredo**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
**F.to Piffer dott.ssa Alberta**

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Grauno li, 22.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Piffer dott.ssa Alberta -

---

---

**CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**  
**(Art. 79, quarto comma, D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L)**

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Grauno li, 22.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Piffer dott.ssa Alberta -

---

---



# **COMUNE DI GRAUNO**

## **PROVINCIA DI TRENTO**

### *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI*

## **Art. 1 – Istituzione**

1. Ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, commi 13 e 32, è istituito il tributo comunale sui servizi.
2. Il tributo di cui al precedente comma 1, è stabilito nella misura deliberata dal Consiglio comunale nei limiti di legge.
3. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9/bis dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, il tributo è commisurato alla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati dichiarata o accertata ai fini della tariffa rifiuti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

## **Art. 2 – Dichiarazione**

1. L'obbligo dichiarativo in capo ai soggetti passivi si ritiene assolto con la presentazione all'Ufficio Tributi della denuncia prevista ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti.
2. La comunicazione di cui al comma 1. deve avvenire entro i 60 giorni successivi all'inizio di occupazione, conduzione o cessazione di locali ed aree soggetti alla tariffa rifiuti, mediante compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal gestore del servizio.
3. Ai sensi dell'art. 14, comma 44, del D.L. 201/2011, ai fini del presente tributo, la comunicazione si considera comunque tempestiva e non vengono irrogate sanzioni a condizione che la stessa venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno nel quale ricorrono i presupposti per la tassazione del servizio rifiuti.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi purché non intervengano delle variazioni che rilevano ai fini della soggettività passiva.

## **Art. 3 – Riscossione**

1. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti, ai sensi del comma 35 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, si dispone che il tributo comunale sui servizi sia versato al Comune con le modalità stabilite dalla legge ed in due rate, con le scadenze previste di volta in volta in occasione della fatturazione del servizio rifiuti, risultando tali scadenze più favorevoli al contribuente in quanto posticipate rispetto a quelle previste per legge.

## **Art. 4 – Violazioni e sanzioni**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione presentata ai fini della tariffa rifiuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 39, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
2. In caso di violazioni collegate alla dichiarazione o alla mancata collaborazione del contribuente si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, commi 40, 41, 42, 43 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

### **Art. 5 – Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile per la gestione del tributo comunale sui servizi indivisibili cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale autorizzato e con adeguato preavviso.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

### **Art. 6 – Agevolazioni al soggetto tenuto al pagamento**

1. Le riduzioni e le esenzioni previste dal *Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti*, si applicano anche al tributo di cui al presente regolamento.

### **Art. 7– Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013.

---

---

**Approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 5 di data 21 MARZO 2013.**

IL SINDACO  
- Ceolan Alfredo -

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Piffer dott.ssa Alberta -

---

---

Affisso all'Albo comunale ai sensi dell'art. 3 del T.U. LL.RR. O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L, per dieci giorni consecutivi dal 22.03.2013 al 01.04.2013, senza opposizioni.

Grauno li, 02.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
- Piffer dott.ssa Alberta -